

Spett.le società
c.a. Amm.ne del Personale

Assago, 13 ottobre 2022

Estensione dell'indennità una tantum di 200 euro ad alcune categorie di lavoratori che non lo hanno percepito nel mese di luglio 2022

Come segnalato con la nostra circolare del 27 settembre u.s., in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 115/2022, è stata confermata la disposizione con la quale viene prevista l'estensione dell'indennità una tantum di 200 euro (articoli 31 e 32 del Decreto Legge n. 50/2022) anche ai lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022, che nel primo semestre dell'anno 2022 non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,80%, in quanto interessati da eventi coperti da contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Nel dettaglio, si tratta di lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2022 (18 maggio 2022) non hanno beneficiato dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui all'art. 1, comma 121 Legge n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

Il bonus è riconosciuto in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dello stesso nel mese di luglio e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 50/2022.

ESTENSIONE INDENNITÀ UNA TANTUM 200 EURO: LE ISTRUZIONI INPS

L'INPS, con la Circolare n. 111/2022, ha reso note le istruzioni operative per l'attuazione dell'estensione, operata dall'art. 22, comma 1 del DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dall'art. 31 del DL n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti).

L'Istituto conferma che i lavoratori destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro a seguito dell'estensione operata dal Decreto Aiuti-bis devono:

- ✓ risultare in forza nel mese di ottobre 2022,
- ✓ aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro),
- ✓ essere stati destinatari di eventi - con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limiti pari a 2.692 euro su base mensile - con copertura figurativa integrale a carico INPS fino alla data del 18 maggio 2022 a causa della quale non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8%;

- ✓ non essere stati destinatari dell'indennità una tantum di 200 euro nello scorso mese di luglio.

L'INPS precisa, inoltre, che gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dello stesso Istituto devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022. Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

DICHIARAZIONE E MOMENTO DI EROGAZIONE

Come precisato dall'INPS con la sopra menzionata circolare m. 111/2022, l'indennità una tantum di 200 euro va corrisposta a cura dei datori di lavoro con la retribuzione del mese di ottobre (competenza ottobre 2022). I lavoratori interessati dovranno presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione -che per comodità alleghiamo alla presente circolare- con la quale attesteranno:

- ✓ di non aver già beneficiato ovvero non beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL n. 50/2022
- ✓ di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico INPS nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022,
- ✓ di essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.

Inoltre, il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione in esame al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.

Nelle ipotesi in cui dovesse risultare, per uno stesso lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità una tantum, l'Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata, per la restituzione all'Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

ISTRUZIONI OPERATIVE FLUSSO UNIEMENS

L'INPS evidenzia che la compensazione del credito derivante dall'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro nella retribuzione di ottobre 2022 potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.

Sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro, Al fine di recuperare l'indennità anticipata ai lavoratori, i datori di lavoro con la denuncia di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, gli elementi:

- <CodiceCausale> inserendo il codice già in uso "L031";
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> con il valore "N";
- <AnnoMeseRif> indicando l'anno/mese "10/2022";

- <ImportoAnnoMeseRif> con evidenza dell'importo da recuperare.

Sezione <PosPA> del flusso Uniemens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell'indennità una tantum erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di ottobre 2022 l'elemento <RecuperoSgravi> indicando:

- nell'elemento <AnnoRif> l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> il mese 10;
- nell'elemento <CodiceRecupero> il valore già in uso "35";
- nell'elemento <Importo> l'importo da recuperare.

In tutti i casi in cui sia necessario, invece, procedere con la regolarizzazione del mese di luglio, la stessa potrà essere effettuata per il tramite dell'elemento V1 Causale 5 dove il <MeseRif> dell'elemento <RecuperoSgravi> deve avere il valore 07.

Sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di ottobre 2022, nelle denunce "PosAgri" del mese di riferimento delle competenze di ottobre 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "9". Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità una tantum da recuperare.

A disposizione per ogni eventuale necessità si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI SPETTANZA DELL'UNA TANTUM**(art. 31 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50)**

Il/La sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato/a a _____ (prov. _____) il _____ residente a _____ (prov. _____) indirizzo _____, assunto presso l'azienda _____,

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

COMUNICA

- di aver diritto all'una tantum di importo pari a 200,00 euro, all'art. 22, comma 1 del DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), e di conseguenza

DICHIARA

- di non aver già beneficiato ovvero non beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro di cui agli artt. 31 e 32 del DL n. 50/2022;
- di essere stato destinatario di eventi di eventi - con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limiti pari a 2.692 euro su base mensile - con copertura figurativa integrale a carico INPS nel periodo 1° gennaio 2022 - 18 maggio 2022, a causa della quale non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8%; con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico INPS,
- di essere consapevole di non avere diritto all'indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.
- di aver avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro),
- di NON essere titolare dei trattamenti previsti dall'art. 32 del Decreto Aiuti in favore dei soggetti percettori trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali non superiore per l'anno 2021 a 35.000,00 euro;
- di NON essere titolare di rapporti di lavoro domestico, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro stagionale sia a tempo determinato che intermittente, di lavoro autonomo occasionale privo di partita IVA;
- che il mio nucleo familiare NON è destinatario del Reddito di Cittadinanza (art. 32, comma 18);
- di NON essere percettore di NASPI;
- di NON aver già percepito, e di non richiedere in futuro, l'indennità una tantum in altri rapporti di lavoro;

Il/a sottoscritto/a dichiara di avere compreso il significato della propria dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 40, lettera c. del DPR n. 445 del 28/12/2000, e di aver effettuato tutte le verifiche annesse riguardo le situazioni sopra segnalate, assumendosi ogni responsabilità alla medesima correlata in caso di accertamento degli enti preposti sollevando il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità in caso di erogazione non spettante.

Luogo e Data

In fede, il lavoratore _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13, GDPR (Regolamento UE 2016/679) "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dichiaro la veridicità delle informazioni sopra riportate.